

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DEL FABBISOGNO RELATIVO A CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE IN FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI NELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA.

Visto:

- l'art. 11, comma 7, della Legge n. 431/98;
- gli artt. 38 e 39 della L.R. 09.08.2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2031 del 28/12/2020 e n. 102 del 25/01/2021 con le quali vengono definiti i criteri per la gestione del "Fondo Regionale per l'accesso all'abitazione in locazione di cui agli Art. 38 e 39 della L.R. N. 24/2001 e ss.mm".

è indetto il presente **Avviso Pubblico per la raccolta del fabbisogno di contributi economici** in favore di conduttori in difficoltà nel pagamento del canone di locazione in conseguenza dell'emergenza causata dal virus Covid-19 a valere sul Fondo Regionale 2021.

Il Fondo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione è finalizzato alla concessione, attraverso graduatoria, di contributi integrativi in favore dei conduttori finalizzati al pagamento dei canoni di locazione. Nel suddetto Fondo confluiscono risorse statali e regionali che verranno determinate dalla Regione Emilia Romagna con successivo atto normativo.

1 – BENEFICIARI E REQUISITI PER L'ACCESSO

Possono presentare domanda di contributo i conduttori (inquilini) residenti in alloggi in locazione situati nei Comuni dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa).

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne, anche se non intestatario del contratto di locazione, purché residente o avente dimora nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione stesso.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

Possono presentare istanza i cittadini che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza

A1) cittadinanza italiana

oppure

A2) cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea

oppure

A3) cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e ss.mm.ii.;

B) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo

B1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e **regolarmente registrato** presso l'Agenzia delle Entrate. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata;

Oppure

B2) titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.

C) Situazione economica

1. Essere in possesso di: ISEE ordinario (Indicazione della Situazione Economica Equivalente) ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i., relativo al nucleo familiare richiedente, compreso fra € 0 e €17.154,00;
Oppure
2. Essere in possesso di un ISEE ordinario compreso fra € 0 e € 35.000,00 a condizione che il nucleo familiare abbia subito una diminuzione di reddito causata dall'emergenza sanitaria Covid-19: la diminuzione del reddito familiare **deve essere riferita al trimestre Marzo Aprile e Maggio dell'anno 2020** e deve essere riconducibile all'emergenza Covid-19.

La perdita o diminuzione del reddito familiare dovuta all'emergenza Covid-19 deve essere riferita, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti condizioni:

- cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (con esclusione delle risoluzioni consensuali o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età);
- cassa integrazione, sospensione o riduzione dell'orario di lavoro di almeno 30gg;
- cessazione, sospensione o riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata;
- lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed in grado di documentare la prestazione lavorativa nel 2019;
- malattia grave o decesso di un componente del nucleo;
- eventuali ulteriori e diverse situazioni devono comunque essere riconducibili all'emergenza Covid-19.

La riduzione del reddito familiare viene calcolata in riferimento al solo trimestre Marzo, Aprile, Maggio 2020 e deve essere superiore al 20% rispetto al reddito familiare del trimestre marzo aprile maggio dell'anno 2019.

Il reddito a cui riferirsi è il **reddito netto** complessivo da lavoro del nucleo familiare.

Il reddito netto familiare del trimestre marzo-aprile-maggio 2020 deve essere calcolato sommando le buste paga o il fatturato complessivo dei periodi indicati e deve essere documentabile.

Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello "ordinario" oppure "corrente" contenuto nell'attestazione emessa dall'INPS nell'anno 2021. Nel caso non sia disponibile il valore ISEE dell'anno 2021 è possibile presentare la domanda con l'ISEE dell'anno 2020.

Per l'accesso al contributo è necessario autocertificare che il nucleo familiare non possiede liquidità sufficiente per fare fronte al pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori

2 - CASI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

Gli stessi conduttori e tutti i membri del nucleo familiare ISEE **non devono** trovarsi nelle seguenti condizioni:

- 1) avere avuto nel medesimo anno 2021 la concessione di un contributo del Fondo per l'emergenza abitativa derivante dalle deliberazioni di Giunta regionale n.ri 817/2012, 1709/2013, 1221/2015, 2365/2019;
- 2) avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per la "morsità incolpevole" (Protocollo Sfratti) di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013 n. 102 convertito in Legge del 28/10/2013 n. 124;
- 3) essere beneficiario, al momento della presentazione della domanda, di Reddito di Cittadinanza o pensione di Cittadinanza di cui al Decreto legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019
- 4) essere assegnatario, solo limitatamente alle domande aventi il requisito di cui al punto C) comma 1 (ISEE compreso fra 0 e 17.154,00) di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

3 – DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le domande ammesse saranno collocate in due graduatorie distrettuali distinte comprendenti:

- Graduatoria 1) nuclei familiari con ISEE tra € 0 e € 17.154,00;
- Graduatoria 2) nuclei familiari con ISEE tra € 0 e € 35.000,00 con calo di reddito causa Covid-19.

All'interno delle due graduatorie le domande saranno collocate in ordine decrescente di incidenza del canone di locazione sul valore ISEE.

In caso di incidenza uguale (approssimata alla seconda cifra decimale) ha precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE (compreso il caso di valore ISEE 0,00) ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

4 - CALCOLO DEL CONTRIBUTO

L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo le due graduatorie, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L'importo del contributo è pari a 3 mensilità del canone per un importo massimo non superiore a € 1.500,00.

5 – CANONE DI LOCAZIONE.

Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT.

6 – DECESSO

In caso di decesso dell'avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.

7 - CONTROLLI

ASC Insieme effettuerà i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Tali controlli saranno eseguiti, di norma, dopo la concessione del contributo.

Saranno sottoposte ad un controllo più accurato quelle domande che presenteranno un valore ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione, considerando anche che il valore ISEE è il risultato dell'applicazione sul reddito complessivo (mobiliare e immobiliare) del nucleo familiare di detrazioni, franchigie e parametrizzazione (in base alle caratteristiche dei componenti il nucleo).

Pertanto:

- Nel caso di domande che presentino un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, ASC Insieme, prima dell'erogazione del contributo, accerterà che il Servizio Sociale territoriale sia a conoscenza dello stato di grave disagio economico e sociale del nucleo familiare;
- Nel caso di domande che presentino un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo, ASC Insieme, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, potrà erogare il contributo anche nel caso in cui il nucleo familiare non sia conosciuto dal Servizio Sociale territoriale.

8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovrà essere presentata , in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.i. a partire **dal 18 febbraio 2021 fino al 19 marzo 2021**, utilizzando esclusivamente il modulo di dichiarazione reperibile al seguente indirizzo:

<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative>



LE DOMANDE INCOMPLETE O CHE PRESENTANO ERRORI, PUR INVIATE TRAMITE LA PIATTAFORMA INFORMATICA, SARANNO CONSIDERATE NULLE.

La domanda, per essere considerata completa, dovrà essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione:

- Valida attestazione ISEE 2021 ai sensi del DPCM n. 159/2013 w s.m.i. Nel caso non sia disponibile il valore ISEE dell'anno 2021 è possibile allegare l'ISEE dell'anno 2020;
- Copia contratto di locazione in tutte le sue parti riportante gli estremi di registrazione.

Asc Insieme fornisce tutte le informazioni riguardanti il presente AVVISO rispondendo alla casella di posta elettronica: contributoaffitto2021@ascinsieme.it. Dal 18 febbraio 2021 al 19 marzo 2021 sarà attivo nelle giornate lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 anche il numero di telefono **3663187621** dedicato a fornire informazioni e appuntamenti presso gli Sportelli sociali territoriali:

COMUNE	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
Casalecchio di Reno Tel 051 598176	8.00 – 12.00	8.00 – 12.00	8.00 – 12.00	11.30 – 18.30	8.00 – 12.00	
Monte San Pietro Tel 051 6764451		8.00-13.00		8.00-13.00 15.00-18.00		8.00-12.30
Sasso Marconi Tel 051 843536	8.30-13.00	8.30-13.00	15.00-18.00	8.30-13.00	8.30-13.00	
Valsamoggia località Bazzano Tel 051 836431		9.00-13.00		9.00-13.00		8.00 – 12.00
Valsamoggia località Castello di Serravalle Tel 051 6710710	8.30-12.00					
Valsamoggia località Crespellano Tel 051 6723004	8.30-12.30		8.30-12.30	15.00-18.00	8.30-12.30	
Valsamoggia località Montevoglio Tel 051 6702709		8.30-12.00		8.30-12.00		
Valsamoggia località Savigno Tel 051 6700814						9.00-12.00
Zola Predosa Tel 0516161740	9.00-12.30	9.00-12.30	9.00-12.30	15.00-18.00		9.00-12.00

9 – DISPOSIZIONI FINALI

Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del Regolamento UE GDPR n.2016/679.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Responsabile dell'Area Adulti e Attività trasversali Fiorenza Ferri.

Il Responsabile dei provvedimenti finali inerenti al procedimento è la Direttrice Silvia Cestarollo la quale è anche la Responsabile del trattamento dei dati raccolti a seguito della presentazione delle domande di cui al punto 7) del presente Avviso.

Addì, 16 febbraio 2021

La Direttrice
F.to Silvia Cestarollo